

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 16 GIUGNO 2022: L'OMESSA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHIETTETONICHE DI EDIFICI OVE SI SVOLGONO LE ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI COSTITUISCE DISCRIMINAIZONE INDIRETTA.

Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. l'associazione "Lega per i diritti delle persone con disabilità Associazione di Promozione Sociale" (in breve Ledha), agiva innanzi al Tribunale di Milano per censurare la condotta del Comune di Monza il quale aveva scelto di utilizzare uno spazio non accessibile alle persone con disabilità motoria, l'Arengario di Monza, come sede di eventi culturali aperti alla cittadinanza.

Pertanto, l'associazione Ledha chiedeva al Tribunale di Milano di "accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Monza e consistente: - nell'avere scelto ed utilizzato- come sede di eventi culturali aperti alla generalità dei cittadini- uno spazio inaccessibile (l'Arengario) alle persone con disabilità motoria, con la loro conseguente esclusione dalla possibilità di godere degli eventi culturali in programma; nell'aver continuato ad utilizzare uno spazio inaccessibile, omettendo di adottare l'accomodamento ragionevole, consistente nello spostamento delle mostre in programma in uno spazio accessibile alle persone con disabilità motoria; ordinare al resistente,( ...) la cessazione della condotta discriminatoria di carattere collettivo con il divieto di utilizzare l'Arengario quale sede di eventi culturali aperti al pubblico, sino a quando tale spazio non sarà reso pienamente accessibile; condannare il Comune di Monza al risarcimento dei danni non patrimoniali causati dalla discriminazione (...); ordinare la pubblicazione del provvedimento a spese dell'ente comunale su un quotidiano nazionale o locale e disporre un piano di rimozione (...) che comprenda il divieto di reiterare in futuro condotte discriminatorie e l'avvio di un tavolo tecnico che coinvolga il CRABA –Centro Regionale per l'Accessibilità e il Benessere Ambientale- di Ledha nonché le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità del territorio di Monza, con il fine di concordare e giungere a soluzioni condivise che consentono l'accessibilità alla fruibilità dell'Arengario in autonomia e sicurezza".



Con l'Ordinanza in commento, il Tribunale di Milano nel merito ha rilevato che l'omessa rimozione delle barriere architettoniche di edifici aperti al pubblico costituisce una discriminazione indiretta a danno delle persone con disabilità in quanto, tra l'altro, preclude la loro partecipazione alla vita sociale.

In particolare, il Tribunale di Milano dopo avere analizzato i principi sanciti dalla Convenzione ONU delle persone con disabilità nonché la normativa prevista per la rimozione delle barriere architettoniche, ha osservato che "deve ritenersi che il Comune di Monza, attraverso una condotta apparentemente neutra, ha di fatto svantaggiato la categoria dei soggetti diversamente abili, recando loro un pregiudizio consistente nel rendere impossibile l'accesso ad un luogo che ha ospitato per un considerevole lasso di tempo attività culturali e ricreative rivolte alla generalità dei consociati. In tal modo, le persone diversamente abili sono state estromesse, in via ingiustificata, dalla partecipazione alla vita sociale".

Da qui, la sussistenza della condotta discriminatoria indiretta a danno delle persone con disabilità.

Ed ancora, nell'Ordinanza in commento il Tribunale ha precisato che la condotta discriminatoria non cessa nemmeno a fronte di successivi atti posti in essere dall'Amministrazione volti a prevedere una eliminazione del comportamento discriminatorio.

A tale proposito, nell'Ordinanza si legge espressamente che "non rileva che il Comune abbia attivato le procedure di indagini preliminari alla realizzazione di impianti volti a rimuovere le nominate barriere presso l'Arengario. Deve, infatti, ribadirsi che l'illecito discriminatorio si perfeziona nel momento in cui si producono i relativi effetti pregiudizievoli per la categoria interessata. Ne deriva che, ai fini dell'integrazione dell'illecito, a nulla rileva l'atteggiamento collaborativo dell'autore dell'illecito stesso. (...) Neppure rileva che la condotta discriminatoria non sia stata sorretta dall'intento di nuocere le persone disabili".

A fronte della condotta posta in essere dal Comune di Monza e nonostante nelle more del giudizio vi fosse stata la cessazione della Condotta discriminatoria censurata, il Tribunale di Milano con l'Ordinanza del 16 giugno 2022 ha accertato la natura discriminatoria posta in essere dal Comune di Monza e condannato il Comune al risarcimento del danno pari ad Euro 3.000,00 oltre alla refusione spese di lite.